# REGOLAMENTO (CEE) n. 3792/85 DEL CONSIGLIO

## del 20 dicembre 1985

## che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato «atto», in particolare l'articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 256, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma della dichiarazione comune allegata all'atto, nei loro scambi reciproci di prodotti agricoli, in linea di massima ciascuno dei nuovi stati membri applica, nei confronti dell'altro, le disposizioni e i meccanismi transitori previsti nell'atto di adesione come regime applicabile nei loro scambi con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che tale regime deve essere applicato tenendo conto dell'esistenza, nel quadro delle misure transitorie, di una transizione classica e di una transizione a tappe per il Portogallo, nonché dell'esistenza di una fase di verifica di convergenza nel settore degli ortofrutticoli per la Spagna;

considerando, tuttavia, che nei settori dei cereali e del riso, compresi i prodotti di prima trasformazione, del vino e dei prodotti trasformati a base di pomodori il regime applicabile agli scambi fra i nuovi stati membri deve essere definito conformemente agli orientamenti complementari convenuti nell'ambito della conferenza;

considerando che, per quanto riguarda, in particolare, il settore vitivinicolo, per facilitare la graduale apertura del mercato, è opportuno prevedere che le restrizioni quantitative mantenute negli scambi reciproci durante la prima tappa siano sostituite, all'inizio della seconda tappa, da un regime del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti soggetti al meccanismo complementare, negli scambi di ciascuno dei nuovi stati membri con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è opportuno prevedere la possibilità di assoggettare le importazioni in Spagna a detto meccanismo; che per quanto riguarda il Portogallo è invece opportuno, date le condizioni di produzione in questo stato membro, estendere automaticamente detto meccanismo alle importazioni in provenienza dalla Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 91 e 258 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento definisce il regime applicabile, nel periodo 1° marzo 1986 – 31 dicembre 1995, agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo.

*Articolo 2*

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi, nella Comunità quale si compone al 31 dicembre 1985 è soggetta all'applicazione di dazi doganali:

1) I dazi all'importazione in Spagna per i prodotti provenienti dal Portogallo sono gradualmente soppressi alle condizioni definite all'articolo 75, punto 1, dell'atto, salva restando l'applicazione dei punti 4 e 5 di tale articolo.

2) I dazi all'importazione in Portogallo:

   — per i prodotti soggetti a una transizione classica ai sensi dell'articolo 235 dell'atto d'adesione, in provenienza dalla Spagna, sono gradualmente soppressi alle condizioni definite all'articolo 243, punto 1, lettere b), c) e d), dell'atto, salva restando l'applicazione del punto 4 di tale articolo;

   — per i prodotti soggetti a una transizione a tappe ai sensi dell'articolo 259 dell'atto d'adesione, in provenienza dalla Spagna, sono soppressi alle condizioni definite all'articolo 268, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), dell'atto, salva restando l'applicazione del paragrafo 4 di tale articolo.

Tuttavia, per i vini liquorosi di cui al punto 3, secondo comma, primo trattino, i dazi doganali all'importazione in Portogallo sono gradualmente soppressi secondo il ritmo seguente:

— a 1° marzo 1986, ciascun dazio è ridotto all'87,5 % del dazio di base,

— al 1° gennaio 1987, ciascun dazio è ridotto al 75 % del dazio di base,

— al 1° gennaio 1988, ciascun dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base,

— al 1° gennaio 1989, ciascun dazio è ridotto al 50 % del dazio di base,

— al 1° gennaio 1990, ciascun dazio è ridotto al 37,5 % del dazio di base,

— al 1° gennaio 1991, ciascun dazio è ridotto al 25 % del dazio di base,

— al 1° gennaio 1992, ciascun dazio è ridotto al 12,5 % del dazio di base,

— al 1° gennaio 1993, il dazio è soppresso.

3) Ai sensi dei punti 1 e 2, il dazio di base è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 ai prodotti originari della Spagna e del Portogallo nel quadro dei loro scambi.

Tuttavia:

— per i vini liquorosi che sono oggetto, sotto il regime nazionale precedente l'adesione, di contingenti a dazi ridotti negli scambi fra la Spagna e il Portogallo, i dazi di base sono quelli effettivamente applicati nel quadro di tali contingenti. I contingenti tariffari applicati nel regime nazionale precedente l'adesione sono soppressi il 1° marzo 1986;

— per i pomodori preparati o conservati, i dazi di base sono quelli definiti per la Spagna all'articolo 75, punto 3 e all'allegato VIII dell'atto d'adesione;

— per i semi e i frutti oleosi della voce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti delle voci 12.02 e 23.04 B della tariffa doganale comune, i dazi di base sono per la Spagna quelli definiti in applicazione dell'articolo 75, punto 3, dell'atto d'adesione.

*Articolo 3*

Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra i nuovi stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi negli scambi con la Comunità quale si compone al 31 dicembre 1985:

— il 1° marzo 1986 per i prodotti soggetti alla transizione classica in Spagna e in Portogallo;

— all'inizio della seconda tappa per i prodotti soggetti alla transizione classica in Spagna e alla transizione a tappe in Portogallo.

Si applicano:

— l'articolo 72, punti 2, 4, 5 e 6, nonché l'articolo 74, paragrafo 1, dell'atto;

— l'articolo 240, punti 2, 4, 5 e 6, nonché l'articolo 242 paragrafo 1, dell'atto.

Gli importi compensativi sono riscossi dallo stato importatore o concessi dallo stato esportatore.

*Articolo 4*

Per i prodotti soggetti a una transizione classica in Spagna e a una transizione a tappe in Portogallo, si applicano le disposizioni che seguono, con riserva degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

1) Durante la prima tappa, il Regno di Spagna applica, *mutatis mutandis,*

— all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime applicato nei confronti di questo nuovo stato membro dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 a norma dell'articolo 272 dell'atto d'adesione, con riserva dell'articolo 2 del presente regolamento;

— all'esportazione dei prodotti destinati al Portogallo, il regime applicato nei confronti di questo nuovo stato membro dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai sensi dell'articolo 275 dell'atto d'adesione.

2) Durante la seconda tappa, il Regno di Spagna applica nei suoi scambi con il Portogallo, *mutatis mutandis,* il regime applicato nei confronti del Portogallo dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, con riserva degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

3) Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con la Spagna, sia all'importazione che all'esportazione, il regime che risulta dall'articolo 267 dell'atto, con riserva del punto 4 del presente articolo e dell'articolo 2 del presente regolamento.

4) Durante la prima tappa, l'articolo 269, paragrafo 1, e gli articoli 270 e 271 dell'atto, si applicano, *mutatis mutandis,* al Portogallo nei suoi scambi con la Spagna.

Tuttavia, fino al termine della prima tappa, la Repubblica portoghese può applicare restrizioni quantitative all'importazione dalla Spagna dei prodotti di cui all'allegato I:

a) Tali restrizioni quantitative consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione fra gli operatori economici.

Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso a seconda dei casi in volume o in ECU, è fissato:

— sia all'1 % della media della produzione annua portoghese negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche;

— sia alla media delle importazioni portoghesi effettuate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, se dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulti un volume o un importo più elevato.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II:

— il comma precedente, primo trattino non è applicabile;

— qualora il comma precedente, secondo trattino avesse per conseguenza la fissazione di un contin-

gente iniziale inferiore al 10 % del contingente iniziale da fissare per gli stessi prodotti in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, il contingente iniziale che la Repubblica portoghese deve applicare nei confronti del Regno di Spagna è fissato ad almeno il 10 % del contingente iniziale da fissare per i prodotti in provenienza degli altri stati membri.

Il ritmo minimo di aumento dei contingenti è del 15 % all'inizio di ogni anno per quanto riguarda i contingenti espressi in valore e del 10 % all'inizio di ogni anno per quanto riguarda i contingenti espressi in volume.

L'aumento viene aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto.

Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto.

b) Il contingente che risulta dall'applicazione della lettera a) si aggiunge al contingente definito in applicazione dell'articolo 269 dell'atto. L'articolo 269, paragrafo 2, lettera d), si applica al contingente globale così ottenuto.

5) Durante la seconda tappa la Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con la Spagna, *mutatis mutandis,* il regime applicato nei confronti dela Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, con riserva degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

*Articolo 5*

1. Qualora le importazioni in Spagna in provenienza dal Portogallo presentino o rischino di presentare un aumento significativo, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1] o, a seconda dei casi, ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, di assoggettare al meccanismo complementare applicabile agli scambi, appresso denominato «MCS», i prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettere b) bb) e dd), dell'atto.

In caso d'applicazione del comma precedente, si applicano, *mutatis mutandis,* gli articoli 83, 84 e 85 dell'atto, essendo inteso che i quantitativi «obiettivo» di cui all'articolo 84 sono maggiorati in modo da garantire uno sviluppo armonioso delle importazioni tradizionali in provenienza dal Portogallo.

2. Per quanto riguarda le importazioni in Portogallo, sono assoggettati al MCS i prodotti provenienti dalla Spagna, di cui all'allegato XXII dell'atto d'adesione e, dall'inizio della seconda tappa, i prodotti di cui all'elenco che dovrà essere compilato ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2, dell'atto d'adesione. Gli articoli 249 – 252 dell'atto si applicano, *mutatis mutandis.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

*Articolo 6*

1. Fino al 31 dicembre 1990 il regime di controllo quantitativo di cui all'articolo 94 dell'atto si applica alle importazioni in Spagna dei prodotti provenienti dal Portogallo di cui:

— alla lettera a), esclusi i semi di soia della sottovoce ex 12.01 B della tariffa doganale comune,

— alla lettera b), esclusi i prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune,

dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, destinati al consumo umano sul mercato interno spagnolo.

2. Fino al 31 dicembre 1990 il regime di controllo quantitativo di cui all'articolo 292 dell'atto d'adesione si applica alle importazioni in Portogallo in provenienza dalla Spagna dei semi e dei succhi oleosi, delle farine non disoleate e di tutti gli oli vegetali, ad eccezione dell'olio d'oliva, destinati al consumo umano sul mercato interno portoghese.

3. L'articolo 93, paragrafo 4, e l'articolo 291, paragrafo 4, dell'atto si applicano, *mutatis mutandis,* agli scambi fra la Spagna e il Portogallo.

4. L'articolo 95, paragrafo 3, e l'articolo 293, paragrafo 3, dell'atto ai applicano, *mutatis mutandis,* ai semi prodotti in Spagna e trasformati in Portogallo e a quelli prodotti in Portogallo e trasformati in Spagna.

*Articolo 7*

Nel quadro delle gare indette dal Portogallo a norma dell'articolo 320, paragrafo 2, lettera b), dell'atto, le offerte relative ai cereali e al riso di origine spagnola sono rettificate:

— in base alla differenza fra il prezzo di mercato della Comunità e il prezzo del mercato mondiale, adattata in funzione dell'importo compensativo applicabile ai sensi dell'articolo 72 dell'atto;

— in base a un importo corrispondente alla preferenza forfettaria di 5 ECU per tonnellata.

Il quantitativo minimo di cui all'articolo 320, paragrafo 2, lettera c), dell'atto è maggiorato dello 0,5 % del totale del quantitativo dei prodotti in questione importati in Portogallo.

L'obbligo di acquisto del Portogallo nei confronti degli altri stati membri riguarda globalmente il quantitativo minimo, maggiorato conformemente al comma precedente.

*Articolo 8*

Negli scambi fra la Spagna e il Portogallo dei prodotti di prima trasformazione nei settori dei cereali e del riso, di cui, rispettivamente, ai regolamenti (CEE) n. 2727/75 [2] e

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

n. 1418/76 [1], lo stato membro importatore riscuote, nella prima tappa, un prelievo costituito da due elementi:

a) un elemento mobile, corrispondente all'incidenza sul loro costo della differenza di prezzo dei prodotti di base in Spagna e in Portogallo;

b) un elemento fisso, pari a quello applicato il 1° marzo 1986 dallo stato importatore alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

A decorrere dalla seconda tappa, il suddetto elemento fisso è gradualmente ridotto secondo il ritmo seguente:

— il 1° gennaio 1991, questo elemento è ridotto all'83,3 % dell'importo iniziale;

— il 1° gennaio 1992, questo elemento è ridotto al 66,6 % dell'importo iniziale;

— il 1° gennaio 1993, questo elemento è ridotto al 49,9 % dell'importo iniziale;

— il 1° gennaio 1994, questo elemento è ridotto al 33,2 % dell'importo iniziale;

— il 1° gennaio 1995, questo elemento è ridotto al 16,5 % dell'importo iniziale;

— il 1° gennaio 1996, l'elemento fisso è soppresso.

*Articolo 9*

1. Per quanto riguarda i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [2], fino al termine della prima tappa il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono applicare nei loro scambi reciproci restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti seguenti:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 22.05 | Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): |
| | ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A presentati in bottiglie con un tappo «a forma di fungo», tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar |
| | — Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con un tappo «a forma di fungo», tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar |
| 22.05 *(segue)* | C. altri: |
| | I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno |
| | II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol |

2. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione fra gli operatori economici.

Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, è fissato per lo stato membro importatore:

— sia allo 0,1 % della media della produzione annua dello stato membro importatore durante gli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche;

— sia alla media delle importazioni in provenienza dal nuovo stato membro esportatore degli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, qualora dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulti un volume più elevato.

b) Il ritmo minimo di aumento graduale dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento viene aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto.

c) Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986 il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto.

d) Se le importazioni effettuate in Spagna per due anni consecutivi sono inferiori al 90 % del contingente annuo, le restrizioni quantitative vigenti in questo stato membro sono soppresse.

e) Per quanto riguarda il Portogallo, il contingente che risulta dall'applicazione delle lettere a), b) e c) viene aggiunto al contingente definito in applicazione dell'articolo 269 dell'atto. L'articolo 269, paragrafo 2, lettera d), si applica al contingente globale così ottenuto.

3. Durante la seconda tappa, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono assoggettati al regime del MCS definito:

— agli articoli 81, 82, 83 e 85 dell'atto, per quanto riguarda la Spagna,

— agli articoli 249-252 dell'atto, per quanto riguarda il Portogallo.

*Articolo 10*

Per quanto riguarda i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972,

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1):

1) Durante la fase di verifica di convergenza di cui all'articolo 131 dell'atto, il Regno di Spagna applica nei suoi scambi con il Portogallo, sia all'importazione che all'esportazione, il regime che risulta dall'articolo 136 dell'atto d'adesione, con riserva del punto 2 del presente articolo e dell'articolo 2 del presente regolamento.

2) Durante questa prima fase, l'articolo 137, paragrafo 1, e gli articoli 138, 139 e 142 dell'atto, si applicano, *mutatis mutandis,* negli scambi fra la Spagna e il Portogallo.

   Tuttavia, fino al 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna può applicare restrizioni quantitative all'importazione dal Portogallo dei prodotti di cui all'allegato III.

3) Durante la seconda fase, qualora le importazioni in Spagna provenienti dal Portogallo presentino o rischino di presentare un aumento significativo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, di assoggettare al MCS uno o più dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b) cc), dell'atto d'adesione.

   In caso di applicazione del paragrafo precedente, si applicano, *mutatis mutandis,* gli articoli 81, 82, 83, 85 dell'atto.

4) Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con la Spagna, sia all'importazione che all'esportazione, il regime che risulta dall'articolo 267 dell'atto, con riserva del punto 5 del presente articolo e dell'articolo 2 del presente regolamento.

5) Durante questa prima tappa, l'articolo 269, paragrafo 1, e gli articoli 270 e 271 dell'atto, si applicano, *mutatis mutandis,* negli scambi fra la Spagna e il Portogallo.

   Tuttavia, fino al termine della prima tappa, la Repubblica portoghese può applicare restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalla Spagna dei prodotti di cui all'allegato IV.

6) Durante la seconda tappa, per quanto riguarda le importazioni in Portogallo, sono assoggettati al MCS i prodotti in provenienza dalla Spagna che figurano nell'elenco da compilare a norma dell'articolo 286, paragrafo 2, dell'atto d'adesione. Gli articoli 249-252 dell'atto si applicano *mutatis mutandis.*

*Articolo 11*

1. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10, punti 2 e 5, consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione fra gli operatori economici.

a) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, è fissato:
   - sia allo 0,6 % della media della produzione annua dello stato membro importatore, negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche,
   - sia alla media delle importazioni dal nuovo stato membro esportatore negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, se dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulta un volume più elevato.

b) Il ritmo minimo di aumento graduale die contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno. L'aumento è aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto.

c) Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto.

d) I contingenti che risultano dall'applicazione delle lettere a), b) e c) si aggiungono ai contingenti definiti in applicazione degli articoli 137 e 269 dell'atto. L'articolo 137, paragrafo 3, lettera d), e l'articolo 269, paragrafo 2, lettera d), si applicano ai contingenti globali così ottenuti.

2. Nel quadro delle restrizioni quantitative di cui all'articolo 10, punto 2, le importazioni in Spagna dei prodotti di cui all'allegato V sono assoggettate all'applicazione di un calendario e di quote d'importazione definite rispetto al contingente fissato annualmente.

*Articolo 12*

Per le importazioni in Portogallo dei prodotti agricoli che figurano nell'allegato A del protocollo n. 2 allegato all'atto d'adesione, originarie delle Isole Canarie, si applica, *mutatis mutandis,* l'articolo 4, paragrafo 1, di tale protocollo, con riserva dell'articolo 2 del presente regolamento.

*Articolo 13*

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o secondo i casi, ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

Le modalità d'applicazione relative:

- agli animali riproduttori di razza pura, vivi, della specie suina della sottovoce 01.03 A I della tariffa doganale comune sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2); è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento;
- alle altre uova della sottovoce 04.05 A II della tariffa doganale comune sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'orga-

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1]; è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento;

— alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune e agli avocadi della sottovoce 08.01 D della tariffa doganale comune, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72; è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento.

2. Le modalità di applicazione di cui al paragrafo 1 prevedono, in particolare, la fissazione dei contingenti iniziali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del presente regolamento.

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. STEICHEN

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

*ALLEGATO I*

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 01.03 | Animali vivi della specie suina:<br>A. delle specie domestiche |
| 01.05 | Volatili vivi da cortile:<br>A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»<br>ex I. di tacchini o di oche:<br>— di tacchini<br>ex II. altri:<br>— di galline |
| 02.01 | Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci da 01.01 a 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:<br>A. Carni:<br>III. della specie suina:<br>a) domestica<br>B. Frattaglie:<br>II. altre:<br>c) della specie suina domestica |
| 04.04 | Formaggi e latticini:<br>D. Formaggi fusi, diversi da quelle grattugiati o in polvere<br>E. altri:<br>I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa:<br>b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 %:<br>ex 1. Cheddar:<br>— del tipo «Ilha»<br>ex 2. altri:<br>— del tipo «Olanda» |
| 04.05 | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no:<br>A. Uova in guscio, fresche o conservate:<br>I. Uova di volatili da cortile:<br>a) Uova da cova:<br>ex 1. di tacchini o di oche<br>— di tacchini<br>ex 2. altre:<br>— di gallina<br>II. altre uova |
| 11.08 | Amidi e fecole: inulina:<br>A. Amidi e fecole:<br>I. Amido di granturco |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:<br>A. Strutto e altri grassi di maiale:<br>II. altri |

*ALLEGATO II*

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 01.03 | Animali vivi della specie suina:<br>A. delle specie domestiche |
| 01.05 | Volatili vivi da cortile:<br>A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»<br>ex I. di tacchini o di oche:<br>— di tacchini<br>ex II. altri:<br>— di galline |
| 02.01 | Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci da 01.01 a 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:<br>A. Carni:<br>III. della specie suina:<br>a) domestica<br>B. Frattaglie:<br>II. altre:<br>c) della specie suina domestica |
| 04.05 | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no:<br>A. Uova in guscio, fresche o conservate:<br>I. Uova di volatili da cortile:<br>a) Uova da cova:<br>ex 1. di tacchini o di oche<br>— di tacchini |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:<br>A. Strutto e altri grassi di maiale:<br>II. altri |

*ALLEGATO III*

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 07.01 | Ortaggi e piante mangerecce, freschi e refrigerati:<br>B. Cavoli:<br>I. Cavolfiori<br>G. Carote, navoni, barbabietale da insalata, salsefrica o barba di becco, sedanirape, ravanelli e altro simili radici commestibili:<br>ex II. Carote e navoni:<br>— Carote<br>ex H. Cipolle, scalogni e agli:<br>— Cipolle e agli<br>M. Pomodori |
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi:<br>A. Arance<br>B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:<br>ex II. altri:<br>— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma)<br>C. Limoni |
| 08.04 | Uve, fresche o secche:<br>A. fresche:<br>I. da tavola |
| 08.06 | Mele, pere o cotogne, fresche:<br>A. Mele<br>B. Pere |
| 08.07 | Frutta a nocciolo, fresche:<br>A. Albicocche<br>ex B. Pesche, comprese la pesche noci:<br>— Pesche |

*ALLEGATO IV*

| N. della tariffa doganale comune | Designazione della merci |
|---|---|
| 07.01 | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:<br>B. Cavoli:<br>I. Cavolfiori:<br>ex a) dal 15 aprile al 30 novembre:<br>— dal 1° al 30 novembre<br>ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile:<br>— dal 1° dicembre al 31 marzo<br>ex H. Cipolle, scalogni e agli:<br>— Cipolle, dal 1° agosto al 30 novembre<br>— Agli, dal 1° agosto al 31 dicembre<br>M. Pomodori<br>ex I. dal 1° novembre al 14 maggio:<br>— dal 1° dicembre al 14 maggio<br>ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre:<br>— dal 15 maggio al 31 maggio |
| 08.02 | Agrumi, freschi o secchi:<br>A. Arance:<br>I. Arance dolci, fresche:<br>a) dal 1° aprile al 30 aprile<br>b) dal 1° maggio al 15 maggio<br>ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre:<br>— dal 16 maggio al 31 agosto<br>ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo:<br>— dal 1° febbraio al 31 marzo<br>II. altre:<br>ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre:<br>— dal 1° aprile al 31 agosto<br>ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo:<br>— dal 1° febbraio al 31 marzo<br>B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi<br>ex II. altri:<br>— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), dal 1° novembre al 31 marzo<br>ex C. Limoni:<br>— dal 1° giugno al 31 ottobre |
| 08.04 | Uve, fresche o secche:<br>A. fresche:<br>I. da tavola:<br>ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre<br>— dal 15 agosto al 30 settembre |
| 08.06 | Mele, pere e cotogne, fresche:<br>A. Mele:<br>II. altre:<br>ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo<br>— dal 1° al 31 marzo<br>ex c) dal 1° aprile al 31 luglio<br>— dal 1° aprile al 30 giugno |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione della merci |
|---|---|
| 08.06 *(segue)* | B. Pere<br>II. altre:<br>ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo<br>— dal 1° febbraio al 31 marzo<br>b) dal 1° aprile al 15 luglio<br>c) dal 16 luglio al 31 luglio<br>ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre<br>— dal 1° al 31 agosto |
| 08.07 | Frutta a nocciolo, fresche:<br>ex A. Albicocche:<br>— dal 15 giugno al 15 luglio<br>ex B. Pesche, comprese le pesche noci:<br>— Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre |

*ALLEGATO V*

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Quantitativo espresso in percentuale del contingente annuo |
|---|---|---|
| 08.06 | Mele, pere e cotogne, fresche: | |
| | A. Mele: | |
| | ex I. Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre: | |
| | — del 16 settembre al 30 novembre | 15 % |
| | II. altre: | |
| | ex a) dal 1° agosto al 31 dicembre: | |
| | — dal 1° settembre al 30 novembre | |
| | B. Pere: | |
| | ex I. Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre: | |
| | — dal 1° agosto al 16 dicembre | |
| | II. altre: | 25 % |
| | c) dal 16 luglio al 31 luglio | |
| | ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre: | |
| | — dal 1° agosto al 16 dicembre | |
| 08.07 | Frutta a nocciolo, fresche: | |
| | ex A. Albicocche: | |
| | — dal 1° maggio al 31 luglio | 25 % |
| | ex B. Pesche, comprese le pesche noci: | |
| | — Pesche, dal 15 giugno al 15 settembre | 25 % |